

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 61/18/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Concluse le verifiche dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lodi - con il P.V.C. in data 20.10.2008 nei riguardi di Lincon Italiana s.p.a. con sede in Lodi Vecchio (LO), vengono segnalate all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 - di Milano situazioni fiscalmente rilevanti per l'esercizio 2005 a carico di Medea Società Consortile a r.l. (già Brelil s.p.a.) cessata il 04.12.2006. Da detto P.V.C. l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 - di Milano rileva che Medea S.C. a r.l. è partecipata da numerosi soggetti societari appartenenti al c.d. Gruppo Mythos e che per l'esercizio 2005 è stata cliente di società di detto Gruppo avendo usufruito di servizi di ingegneria finanziaria volte a pianificare ed attuare presso i clienti del Gruppo operazioni societarie finalizzate al conseguimento di illeciti risparmi d'imposta.

E' riferito che il 15.12.2005 Pittura s.a.s. di Ca. Br. & Co (nel 2005, partecipata al 100% da Pittura s.s.) stipula un contratto di associazione in partecipazione nel ruolo di associante con detta società consortile Medea (già Brelil s.p.a.). A fronte dell'apporto d'opera e/o di servizi all'associato è riconosciuto il corrispettivo del 2,50% del fatturato complessivo annuo realizzato dall'associante con il massimo di Euro 150.000,00. E' precisato che simili contratti sono stipulati anche con Lincon Italiana s.p.a. e Conter s.p.a. In considerazione della estrema genericità con cui i servizi sono descritti in fattura, è riferito che i verbalizzanti hanno invitato la verificata ad esibire e consegnare la documentazione necessaria a provare la effettività e la riferibilità dei costi al contratto di associazione in partecipazione e che nulla di quanto richiesto è stato loro consegnato. Pertanto, viene riferito che tutte le fatture emesse da Pittura s.a.s. di Ca. Br. & Co nei confronti delle associate, tra le quali Medea S.C. a r.l., sono state dai verbalizzanti ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 oltre l'IVA del 20%. E' Precisato che Pittura s. a. s. di Ca. Br. & Co non risulta avere avuto alle proprie dipendenze alcun personale/collaboratore né disponibilità di beni immobili e/o utenze elettriche/telefoniche/idriche e di gas e pertanto non disponeva di risorse di alcun genere per procurare i servizi nominalmente indicati nelle fatture del 2005.

A seguito delle informazioni fornite dal P.V.C. e delle indagini svolte in proprio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 - di Milano notifica alla società ricorrente e al suo rappresentante legale per l'esercizio 2005/2006 due avvisi di accertamento, nn° ...388/2009 e ...389/2009, rispettivamente per IRES ed IVA che vengono in questa sede riuniti sotto un unico giudizio per connessione soggettiva ed oggettiva. Gli accertamenti sono sintetizzati nei seguenti dati.

Importi in Euro

DESCRIZIONE	DICHIARATO	ACCERTATO	DIFFERENZA
Perdita dichiarata	(466.449)	(466.449)	
Costi non inerenti	-	547.779	547.779
Reddito/(Perdita)	(466.449)	81.330	
Maggiore IRES	-	26.839	
I.V.A. acquisti	35.068.132	34.918.132	150.000
IVA detraibile	6.959.419	6.929.419	
IVA dovuta	2.750	32.750	
Maggiore IVA accertata	-	30.000	

Sulla base di detta premessa e dell'indagine svolta sulla dichiarazione resa dalla ricorrente per il periodo 03.08.2005/11.07.2006, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 917/86, recupera alla tassazione i costi relativi al contratto in associazione in partecipazione fatturati da Pictura s. a. s. di Ca. Br. & Co contabilizzato dalla ricorrente in Euro 150.000,00. Ai fini dell'IRES è ripreso a tassazione l'importo di Euro 547.779,00 in quanto costi non giustificati e non documentati ed è precisato che l'operazione attuata dalla ricorrente rientra tra quelle che sono penalmente perseguibili all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/72, l'Agenzia accerta l'importo di IVA al 20% di Euro 30.000,00 per violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 per la detrazione del costo inesistente di Euro 150.000,00.

Avverso l'avviso di accertamento i ricorrenti espongono la loro doglianza ricevendo la replica dell'Agenzia che di seguito sono sintetizzate.

1.1. I ricorrenti eccepiscono l'inesistenza degli avvisi di accertamento per inesistenza della notifica effettuata a società cessata ed estinta al Registro delle imprese il 04.12.2006. I ricorrenti fanno presente che i soci della società consortile sono nella fattispecie gli unici legittimati a ricevere l'atto di accertamento ed avvalorano la tesi richiamando due sentenze della Corte di Cassazione e col riferire il disposto all'art. 2495 del c.c.

1.2. L'Agenzia contrasta la tesi dei ricorrenti facendo presente che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione riconosce che non c'è estinzione fintantoché tutti i debiti sociali sono non stati pagati ancorché l'ente sia stato cancellato dal Registro delle Imprese. Pertanto, nei termini di legge, l'Amministrazione finanziaria può notificare l'avviso di accertamento all'ente per il maggiore reddito e al liquidatore che conserva la rappresentanza.

2.1. I ricorrenti contestano la tesi dell'Agenzia desunta dal P.V.C. redatto dall'Ufficio di Lodi che ritiene inesistenti le prestazioni rese da Pictura s.a.s. nei confronti di Medea S.C. a r.l. (già Brelil s.r.l.) per la ragione che Lincon Italiana s.p.a. non ha prodotto la documentazione richiestale comprovante l'effettività delle prestazioni rese. Pertanto i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto l'Ufficio di Milano non ha compiuto proprie indagini per appurare l'effettività delle prestazioni ancorché Pictura s. a. s. sia apparsa priva di risorse umane e di utenze.

2.2. Avvalorando la tesi di inesistenza delle prestazioni con numerosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'Agenzia ribadisce che i ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova per dimostrare l'effettività dei servizi.

3.1. I ricorrenti ritengono illegittima l'applicazione all'IVA dell'art. 14 e. 4 bis della Legge 537/93 motivando la norma riferisce in modo esclusivo ai redditi.

3.2. L'Agenzia replica attribuendo il recupero della detrazione di IVA di Euro 30.000,00 al disposto dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 in dipendenza della indeducibilità dell'IVA del 20% sul costo illegittimamente detratto di Euro 150.000,00.

Esaminata la questione la Commissione ritiene quanto segue.

1. La Commissione ritiene non corretta l'obiezione dei ricorrenti che ritengono nullo l'atto impugnato perché notificato a soggetto cessato ed estinto: questo, in quanto anche dopo la cancellazione i debiti dell'attività d'impresa non fanno venir meno i loro effetti sui terzi. Infatti, la cancellazione di una società dal Registro delle imprese svolge una funzione di sola pubblicità e la società cancellata rimane in vita fino alla definitiva liquidazione delle obbligazioni assunte nel corso della attività risultando questa la condizione per accedere al

diritto di cancellazione. In questo senso depone altresì la sentenza N° 10314 della Corte di Cassazione del 28.05.2004.

In relazione al disposto all'art. 2495 c.c., la Commissione evidenzia che la norma va intesa nel significato che il processo per le obbligazioni non onorate dalla società cancellata debba proseguire nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci.

2. La Commissione verifica che i ricorrenti non riferiscono l'effettivo interesse e le ragioni economico-finanziarie per le operazioni societarie effettuate. L'esecuzione di queste operazioni societarie completate in un così breve tempo, la mancanza di motivazioni economico-finanziarie da parte degli amministratori e la mancanza dell'approvazione delle assemblee dei soci che ne illustrino la strategia e le finalità di sviluppo, di potenziamento e di organizzazione dell'attività, inducono a ritenere che i soggetti accertati abbiano utilizzato le operazioni dall'Agenzia sconosciute per realizzare finalità estranee all'impresa. Pertanto, la Commissione ritiene fondate le argomentazioni dell'Agenzia; ritiene gli avvisi di accertamento dotati di motivazione e illegittimi i fatti accertati ai sensi dell'art. 1344 c.c. in quanto privi di causa e realizzati in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.

La soccombenza nel giudizio comporta il pagamento delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione respinge il ricorso: e condanna i soccombenti al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 2.000,00.